

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Oggetto: APPROVAZIONE PROCEDURA PER LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'art. 15 della L.R. n. 18 del 30/07/2021 "Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale";

DECRETA

1. Di approvare la " *la Procedura per le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali del personale dipendente dell'Agenzia Regionale Sanitaria*" e relativa modulistica, in ossequio alle previsioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii con specifico riferimento all'art. 53 "*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*" che reca la disciplina relativa alle incompatibilità dei pubblici dipendenti, così come recepita e descritta nell' allegata procedura "*Allegato A*") e relativi "*Allegati n.1, n. 2, n.3*", parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. Di stabilire che la modulistica di cui agli Allegati n.1, n.2 e n.3 sostituisce, a far data dal giorno successivo all'approvazione del presente decreto, quella regionale contenuta nell'allegato E della DGR n. 39/2017 (Mod. 6) utilizzata dai dipendenti dell'Agenzia Regionale Sanitaria in virtù della Convenzione con la Regione Marche per la gestione giuridica, economica e previdenziale del personale ARS(DGR 463/2020);

3. Di stabilire che tutto il personale operante, a qualsiasi titolo (dipendente, in comando, distacco e utilizzo) presso l'Agenzia Regionale Sanitaria, è tenuto al rispetto della presente procedura in ragione dell'ambito soggettivo di applicazione della succitata disciplina in materia di Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;

4. Di definire che, tale procedura interna interviene quale misura di miglioramento organizzativo al fine di meglio informare e responsabilizzare il personale dell'ARS, nonché quale utile supporto ai dirigenti e ai dipendenti chiamati, rispettivamente, ad applicare la normativa in materia di svolgimento di incarichi extraistituzionali ed a rispettarne i divieti anche in attuazione delle indicazioni riportate nel Piano integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 di cui alla DGR n. 803/2022 , sotto sezione 2.3 "*Rischi Corruttivi e Trasparenza*";



5. Di stabilire che la presente procedura, è stata predisposta in coordinamento con quanto già previsto dalle DGRM n. 1893 e n. 900 del 2008 a cui si rimanda per quanto non espressamente indicato nella stessa;

6. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:

- la pubblicità legale con pubblicazione, per estratto, sul B.U.R della Regione Marche;
- la pubblicità notizia mediante la pubblicazione sul sito istituzionale ARS attraverso la creazione di una sezione dedicata ai dipendenti ARS e gestita dal Settore Affari Generali ARS;
- la massima diffusione presso tutto il personale dell'Agenzia Regionale Sanitaria operante, a qualsiasi titolo (dipendente, in comando, distacco e utilizzo) presso l'Ente mediante specifica comunicazione all'indirizzo di posta elettronica;

7. di dare atto che le disposizioni operative sono assoggettate a revisione ogni qualvolta si renderà necessario.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il direttore
(*Armando Marco Gozzini*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.R. n. 3/57 - art. 60
- Legge 241/1990;
- D.Lgs. n.165/2001 - art. 53
- Legge Regionale n. 26 del 17/07/1996
- D.Lgs. 196/2003
- Legge n.662/1996 art.1 commi 56 bis e ss.
- Legge 190/2012
- Decreto n.183/ORS_SGG del 03/05/2012
- D.Lgs. 33/2013
- Documento Dipartimento Funzione Pubblica in sede di Conferenza Unificata del 24/7/2013
“Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti“
- Legge 30 ottobre 2013, n. 125 – Conv. in legge, con modificazioni, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101
- CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018 - Art. 53, comma 7
- *Sent. Corte Cassazione n. 3622/2018*
- *Sent. Corte di Cassazione n. 22497/2022*
- DGRM n. 800/2008 (dirigenza) – DGRM n. 1893/2008 (comparto)
- DGRM n.39/2017
- DGRM n. 803/2022

MOTIVAZIONE

Con Legge Regionale n. 26 del 17/07/1996, ad oggetto “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”, è stata istituita l’Agenzia Regionale Sanitaria, quale soggetto di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile (art. 4, comma 2, L.R. 26/96 e ss.mm.ii.) .

Per quanto riguarda la gestione giuridica, economica e previdenziale del personale ARS è stata stipulata apposita convenzione con Regione Marche, da ultimo rinnovata con DGRM 463/2020.

Con Decreto n.183/ORS_SGG del 03/05/2012 è stato esteso all’Agenzia Regionale Sanitaria quanto previsto dalle DGRM n. 800/2008 e n.1893/2008 in materia di criteri e modalità per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte dei dipendenti della Giunta e dei Dirigenti.

Cio’ premesso si rileva che:



- Il complesso ed articolato quadro normativo regolante il regime delle “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” è permeato dal principio di esclusività cui soggiacciono i dipendenti pubblici, i quali sono tenuti a dedicare le proprie energie lavorative alle attività per cui sono stati assunti evitando di disperdere tali forze in attività non attinenti al rapporto di lavoro;
 - La norma generale di riferimento è l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.ii che disciplina la materia delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e incarichi secondo cui i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato ed a tempo pieno, non possono intrattenere, salvo specifiche e limitate deroghe previste dalla legge, altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali. I dipendenti, pertanto, possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, solo se autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.
 - Le amministrazioni fissano criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, in base ai quali rilasciare l'autorizzazione e che tali criteri sono diretti ad evitare che i dipendenti svolgano:
 - i. attività vietate per legge ai lavoratori della pubblica amministrazione;
 - ii. attività che li impegnino eccessivamente facendo trascurare i doveri d'ufficio;
 - iii. attività che determinano un conflitto d'interesse con l'attività lavorativa, pregiudicando l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
 - Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi come disposto dall'art. 53, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.ii;
- Dato atto che, per conseguenza, Il conferimento dei predetti incarichi senza la previa autorizzazione comporta:
- i. per il funzionario responsabile del procedimento: infrazione disciplinare, nullità del provvedimento e il compenso previsto come corrispettivo dell'incarico è versato direttamente all'amministrazione di appartenenza del dipendente ed è destinato ad incrementare il fondo per la produttività dei dipendenti;
 - ii. il dipendente che svolge l'incarico in assenza di autorizzazione è responsabile disciplinarmente e il relativo compenso è versato, da questi o dall'erogante, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza.

Considerato che:

-La disciplina in materia di incompatibilità, del cumulo di impieghi e incarichi è stata oggetto di diversificati interventi da parte del legislatore, tra questi la legge 190/2012, che ha modificato anche il regime dello svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici, prevedendo l'adozione di appositi regolamenti;



- Al fine di supportare le Pubbliche Amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo, il tavolo tecnico a cui hanno partecipato il Dipartimento della funzione pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013, in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, ha formalmente approvato un documento di indirizzo a cui l'adottanda disciplina interna fa espressamente riferimento e che, pertanto, in riferimento allo stesso:

- a. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nei paragrafi a) [abitudine e professionalità] e b) [conflitto di interessi];
- b. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo b) [conflitto di interessi].
- c. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a prescindere dal regime dell'orario di lavoro gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nel paragrafo c) [preclusi a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro], fermo restando quanto previsto dai paragrafi a) e b) relativamente al carattere dell'abitudine e professionalità, nonché la presenza di conflitti di interesse.

Gli incarichi considerati nel sopra citato documento sono sia quelli retribuiti sia quelli conferiti a titolo gratuito.

-I suddetti criteri sono stati, altresì, recepiti nel CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018 Art. 53, comma 7 secondo cui i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna;

-A seguito dell'entrata in vigore della Legge 30 ottobre 2013, n. 125 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, è stato modificato il testo dell'art. 53 comma 6 del d.lgs. n.165/2001, con l'inserimento alla lettera f-bis) delle seguenti parole: "*nonché di docenze e ricerca scientifica*", stabilendo, quindi, con tali modifiche, che le attività di docenza e di ricerca scientifica non siano più considerate quali incarichi, ancorché eventualmente retribuiti, sottesi ad apposita autorizzazione.

-Ritenuto opportuno, sulla base dei sopra descritti interventi, di natura normativa e contrattuale successivi alle disposizioni regionali in merito, definire una procedura interna in grado di meglio orientare, in termini operativi, le azioni afferenti le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali del personale dell'Agenzia Regionale Sanitaria,



modulata e articolata in termini esemplificativi in ragione della titolarità del rapporto di servizio dei dipendenti, nonché della tipologia di incarico esterno che gli stessi intendono svolgere.

- Considerato altresì opportuno procedere all'adozione di una procedura autorizzativa, in relazione alle tre fattispecie in concreto verificabili, come dettagliatamente descritte nell'Allegato

A):

1) Procedura per le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali per il personale ARS relativi a dipendenti (comparto e dirigenti) in servizio a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% presso l'ARS cui fa riferimento la relativa modulistica (Mod./Autorizzazione Incarichi - All. 1 e Mod/Parere incarichi - All.2);

2) Procedura per le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali del personale (comparto e dirigenti) appartenente ad altre amministrazioni in comando/distacco/utilizzo a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% presso l'ARS cui fa riferimento la relativa modulistica (Mod/Parere incarichi - All.2);

3) Procedura di comunicazione relativa allo svolgimento di incarichi extra istituzionali del personale ARS afferenti attività non soggette ad autorizzazione ma comunque sottoposte a comunicazione cui fa riferimento la relativa modulistica (Mod/Comunicazione incarichi - All.3).

Fermo restando il generale divieto per i dipendenti di svolgere attività che possano risultare in concorrenza o in contrasto con le attività svolte dall'Agenzia Regionale Sanitaria, sono consentite, senza necessità di autorizzazione, le attività sotto indicate di cui all'art. 53, comma 6, lett. a-fbis D.Lgs. n. 165/2001:

- a) Attività rese esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro e collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica, da parte dell'autore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

In relazione alle comunicazioni effettuate dai dipendenti per lo svolgimento della suddetta attività di formazione, l'ARS può pretendere che il dipendente sia preventivamente autorizzato ad utilizzare la qualifica di appartenenza ed esigere la precisazione che l'oggetto dell'attività extra istituzionale non rappresenti la linea di azione dell'amministrazione di titolarità. Inoltre, per attività di formazione per i dipendenti pubblici si intendono i corsi dove, avuto riguardo al



titolo e/o al contenuto del programma, si debba presumere che il corso sia diretto a dipendenti pubblici, a nulla rilevando una minima, episodica e comunque non prevalente partecipazione di soggetti che non siano pubblici dipendenti.

-Ritenuto che, tali attività extraistituzionali escluse, ai sensi del comma 6 dell'art.53, dal regime autorizzatorio, dovranno comunque essere preventivamente comunicate all'Ente di appartenenza in ossequio ai principi generali di trasparenza, correttezza e leale collaborazione tra dipendenti e P.A.

In particolare, considerato che l'ARS si riserva di valutare "l'insussistenza di situazioni di incompatibilità o ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziali, che possono pregiudicare l'imparziale esercizio delle pubbliche funzioni", si ritiene opportuna da parte dei dipendenti ARS la preventiva "comunicazione di svolgimento attività", al fine anche di consentire al dirigente gerarchicamente sovraordinato di effettuare le valutazioni del caso. Tale preventiva "comunicazione di svolgimento attività" deve essere inoltrata anche al fine di consentire all'Agenzia Regionale Sanitaria di accertare l'eventuale interferenza tra l'incarico di ricerca scientifica con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico "in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto d'impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività".

Infine, per quanto sopra esposto, si rende opportuno adottare:

1. L' allegata "Procedura per le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali del personale dell'Agenzia Regionale Sanitaria", in ossequio alle previsioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che viene predisposta in coordinamento con la vigente disciplina della Regione Marche di cui alle DGRM n. 800/2008 – DGRM n. 1893/2008, nonché della legge 190/2012, che ha modificato il regime dello svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici, prevedendo l'adozione di appositi regolamenti e/o discipline interne;

2. L'allegata modulistica di supporto destinata al personale dell'Agenzia Regionale Sanitaria, in un'ottica di semplificazione del procedimento di autorizzazione/comunicazione basata sulla differenziazione tra attività soggette ad autorizzazione ed attività sottoposte a comunicazione da parte dei dipendenti interessati. Tale modulistica dovrà riportare tutti i dati necessari, come specificato nell'allegata procedura "Allegato A", per consentire all'ARS di rilasciare le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra istituzionali con necessaria cognizione di causa in aderenza ai principi generali di trasparenza, tempestività ed efficacia del procedimento amministrativo;

La presente disciplina interna, negli aspetti operativi e procedurali, sarà adeguatamente diffusa anche attraverso la creazione di una sezione, sul sito dell'Agenzia Regionale Sanitaria, dedicata ai dipendenti ARS e gestita dal Settore Affari Generali ARS, quale referente del procedimento autorizzatorio, al fine di supportare e responsabilizzare tutto il personale dell'Agenzia Regionale Sanitaria nel rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA



Per quanto sopra esposto, si propongono le determinazioni indicate nel dispositivo.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(*Marisa Randazzo*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

1. Allegato A) Procedura per le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali;
2. Allegato 1) Mod. Richiesta autorizzazione incarichi;
3. Allegato 2) Mod. Parere incarichi
4. Allegato 3) Mod. Comunicazione incarichi

